



SENT. 112/2024

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

Dott.ssa Igina Maio Consigliere

Dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

Dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello, iscritta al **n. 59.592/R.G.**, proposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica, con gli **Avv.ti** Carcavallo Lidia, Patteri Antonella, Giannico Giuseppina e Preden Sergio, con i quali elettivamente domicilia a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Ente: appellante

contro

XX (C.F. XX), rappresentata e difesa dagli **Avv.ti** Odello Federica, abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, e Billè Santina, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi [p.e.c. federica.odello@monza.pecavvocati.it](mailto:federica.odello@monza.pecavvocati.it), [san-tina.bille@monza.pecavvocati.it](mailto:santina.bille@monza.pecavvocati.it) e domicilio fisico eletto a Monza, in via Carlo Prina 22, presso il loro studio: appellata

	e nei confronti	
	del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Mini-	
	sterio dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), in persona del Ministro in carica,	
	domiciliato <i>ex lege</i> presso l'Avvocatura generale dello Stato: intimato non co-	
	stituito	
	avverso e per l'annullamento	
	della sentenza n. 294/2021 , della Corte dei conti, Sezione giurisdizio-	
	nale regionale per la Lombardia, pubblicata il 25 ottobre 2021, notificata il 26	
	ottobre seguente.	
	Visti: l'appello, gli scritti difensivi di parte privata, gli atti tutti di causa;	
	alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario	
	dott.ssa Pimpinella Chiara, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni, gli Avv.ti	
	Carcavallo Lidia, per l'INPS, e Stani Angela, su delega scritta dell'Avv.	
	Odello Federica, per XX.	
	Svolgimento del processo	
	I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regio-	
	nale per la Lombardia, riconosciuta la propria giurisdizione sul <i>quantum</i> di	
	pensione spettante, statuita la contumacia dell'Amministrazione scolastica e	
	disatteso il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'INPS, ha accolto la	
	domanda della sig.ra XX e, per l'effetto, ha dichiarato il suo di- ritto " <i>alla</i>	
	<i>rideterminazione del trattamento pensionistico, previo riconoscimento della</i>	
	<i>fascia stipendiale (di anni) 35 attribuibile a partire dal 1° gennaio 2012"</i> , con	
	differenze per ratei, " <i>alla data di cessazione dal servizio</i> ", da aumentarsi di inte-	
	ressi e rivalutazione, secondo i principi enunciati dalla sent. 10/2002/QM	
	delle SS.RR. Le spese di lite, liquidate in favore del procuratore antistatario	
	Pag. 2 a 31	

della sig.ra XX in € 800,00, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie nella misura del 15%, sono state poste a carico esclusivo del MIUR (ora M.I.M.). La suindicata, dipendente dell'Amministrazione scolastica, è cessata dal servizio il 31 agosto 2012, con diritto al trattamento di vecchiaia dal 1° settembre seguente, liquidato, con determina n. 103201200061683, del 9 ottobre 2012, dall'INPS – Gestione dipendenti pubblici. Con nota del 16 aprile 2016 (inviata tramite patronato e ricevuta il 4 maggio 2016), indirizzata alla Ragioneria territoriale dello Stato di Milano e all'Ufficio scolastico territoriale di Monza, la sig.ra XX, atteso quanto previsto dall'art. 9, co. 23 del d.l. 78/2010, sulla non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, e in ragione di quanto disposto dal CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 13/03/2013, ha chiesto *“il pagamento degli arretrati di stipendio dal 1° gennaio al 31 agosto 2012, in quanto avente diritto allo scatto della fascia stipendiale di anni 35 dal 1° gennaio 2012 e, quindi, alla differenza fra quanto pagato con la fascia 28 (asseritamente in scadenza il 31/12/2011) e quanto da pagare con la fascia 35”*. Con una ulteriore nota, datata 16/04/2016, indirizzata all'INPS di Milano e all'Ufficio scolastico territoriale di Monza (ai quali è pervenuta, rispettivamente, il 23/04 e il 4/04/2016), l'insegnante ha domandato *“la riliquidazione della pensione con la fascia stipendiale di anni 35 (...)”*: le istanze non hanno avuto formali esiti.

II. La sentenza n. **294/2021**, dichiarata la contumacia dell'Amministrazione scolastica, ha precisato, preliminarmente, che la ricorrente, con note di udienza del 6 ottobre 2021, ha rinunciato alle domande tese alla ricostruzione della carriera e, quindi, all'attribuzione delle conseguenti differenze

retributive e alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, sulle quali non era perciò chiamata a pronunciarsi. Dappoi, ha trattenuto la giurisdizione, poiché la domanda impinge su *“benefici economici a valere sul trattamento pensionistico”*, quindi sulla *“misura della pensione di cui la ricorrente è titolare”*. Ha poi disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto *“l’INPS, quale ordinatore secondario di spesa, è tenuto alla erogazione del trattamento pensionistico della ricorrente (...) e non può essere estromesso”*. Nel merito ha accolto la domanda e dichiarato il diritto al ricalcolo della pensione, fin dalla sua originaria decorrenza, *“sulla base della fascia economica (di anni) 35 attribuibile (alla sig.ra XX) a partire dal 1° gennaio 2012”*, risultando, la prescrizione, interrotta dalla *“presentazione, il 16 aprile 2016, della domanda amministrativa”*. Il giudice monocratico meneghino ha premesso che con l’art. 9 co. 23 del d.l. 78/2010 è stato introdotto, anche per il personale scolastico, il *“congelamento”* degli stipendi, per gli anni 2010, 2011 e 2012 (poi prorogato al 2013 dall’art. 1, co. 1 lett. b, d.P.R. n. 122, del 4/09/2013), al fine di ridurre la spesa pubblica, che ha prodotto la non utilità di quel periodo per la *“maturazione degli (...) incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”*. Lo stesso co. 23 ha previsto, tuttavia, con il richiamo all’art. 8, co. 14 del medesimo decreto-legge, *“una specifica e peculiare clausola di salvezza, consistente nella possibilità di recuperare le posizioni stipendiali e gli incrementi economici maturati negli anni 2010, 2011 e 2012 utilizzando le risorse derivanti da (...) economie di spesa e dai risparmi effettivamente realizzati con l’attuazione delle nuove misure organizzative previste dalla riforma dell’ordinamento scolastico”*. A tale stregua, *“le utilità sono state recuperate per l’anno 2010 con il decreto interministeriale n. 3 del 14/01/2011, per il 2011 mediante il CCNL del 13/03/2013 e per il 2012 con il CCNL del*

7/08/2014". Con riguardo, quindi, alla concreta fattispecie, rileva che alla sig.ra XX, collocata a riposo dal 1° settembre 2012, è stato liquidato il trattamento di vecchiaia commisurato alla fascia economica 28, in scadenza al 31/12/2011. Sicché, ove non fosse intervenuto il congelamento delle posizioni retributive, avrebbe maturato dal 1° gennaio 2012 la fascia economica 35 alla quale, secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, la pensionata avrebbe diritto, sulla base del CCNL sottoscritto il 13/03/2013, con riverbero sul trattamento di pensione da riliquidare dal 1° settembre 2012, influente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, atteso che il suo decorso è stato interrotto dalla presentazione, il 16/04/2016, della domanda amministrativa. Da ultimo, la decisione ha posto a carico del MIUR, rimasto contumace, le spese di lite, in quanto *"amministrazione competente alla ricostruzione della carriera che, pur avendo ricevuto fin dal 2016 apposita istanza dall'interessata, non ha tuttavia provveduto all'adeguamento della relativa posizione"*.

III. Della sentenza si grava, con appello notificato il 23 dicembre 2021 anche al MIUR presso l'Avvocatura generale dello Stato, **l'INPS** che lamenta: *"1) Violazione dell'art. 9, co. 23, del d.l. 78/2010 (...), nonché violazione del principio di corrispondenza tra versamento contributivo e accredito della contribuzione a fini pensionistici"*. Osserva che *"la sig.ra XX non (ha) ricevuto il pagamento delle differenze stipendiali, derivanti dalla richiesta applicazione della classe stipendiale superiore"*, sulle quali, perciò, *"non è stata versata contribuzione (...) e, di conseguenza, non può essere erogata pensione in ragione di quella, in realtà assente, contribuzione"*. In ogni caso, *"anche se fosse vero quanto ritenuto dal primo giudice, in ordine al recupero della classe stipendiale a opera del citato contratto collettivo (del 13 marzo 2013), tuttavia, resta il fatto che la norma nulla prevede ai fini pensionistici. Ne*

consegue che, in assenza di una espressa previsione, derogatoria del comma 23 in punto di operatività sul profilo pensionistico delle classi stipendiali superiori (...), non si può ritenere che sussista il diritto alla richiesta riliquidazione, come del resto è stato già deciso da codeste sezioni d'appello". In sostanza, il legislatore ha previsto il blocco stipendiale in funzione della riduzione della spesa pubblica nel periodo di riferimento; qualora, quindi, "si accogliesse la tesi di controparte e, quindi, che il congelamento dello stipendio non operasse al momento del calcolo della pensione, il risparmio di spesa così disposto sarebbe soltanto rinviato in tal modo contrastando con lo scopo che il legislatore si era prefissato; e tanto senza che vi sia idonea copertura di spesa, in spregio delle previsioni dell'art. 81 Cost.". Sicché, la prima sentenza non è ritenuta "in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni d'appello in relazione ai riflessi pensionistici della normativa sui blocchi stipendiali in discorso" (richiama, Sez. I d'app. 376/2021, Sez. II 160/2019). Con un ulteriore motivo, l'INPS si duole "2. della pronuncia sull'eccezione di prescrizione (...)".

Osserva che agli atti vi sono solo due domande: la prima, rivolta all'Amministrazione scolastica, per le differenze stipendiali dal 1° gennaio al 31 agosto 2012; la seconda, indirizzata all'INPS e all'Ufficio scolastico territoriale, contenente la pretesa riliquidazione del trattamento di fine servizio. Quest'ultima, datata 16 aprile 2016, non può essere ritenuta idonea a interrompere la prescrizione delle differenze pensionistiche. Perciò, in subordine, chiede la riforma della sentenza in punto di prescrizione.

IV. All'impugnativa resiste XX, con scritto defensionale acquisito al fascicolo *on line* il 19 gennaio 2024, che, in via preliminare e pre-giudiziale, conclude per la sua improcedibilità-inammissibilità, ex art. 190, co. 2, lett. a) c.g.c., "per omessa specificità dei motivi di appello"; nel merito, per il

rigetto del gravame e la conferma della sentenza, con condanna dell'INPS *"al pagamento delle spese di lite (...) con distrazione (...) e conferma di quelle (...) già liquidate in primo grado"*. In sintesi, l'impugnativa è da dichiarare inammissibile non avendo *"indicato gli specifici capi della pronuncia oggetto della sua contestazione"*. Invero, nel gravame *"sono richiamati (...) anche passaggi della sentenza impugnata relativi al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS, ma non sono comprensibili i motivi di tale menzione, né pare che l'appellante impugni espressamente il capo della sentenza che riconosce la giurisdizione della Corte dei conti quanto alle domande della pensionata (...)"*. Nel merito, rileva che la sottoscrizione del CCNL del 13 marzo 2013 non è irrilevante ma dirimente ai fini del decidere, atteso che è *"lo stesso decreto legge n. 78/2010 che, prevedendo una specifica disciplina applicabile esclusivamente al personale del Comparto scuola, ha fatto salva la possibilità di recuperare le utilità di carriera ed economiche maturate nel triennio 2010-2012 a condizione che fossero reperite le risorse necessarie"*. Di tutta evidenza, poi, che *"a meno di espresse esclusioni, che non sono presenti né nel d.l. 78/2010, né nel contratto collettivo <<sblocca progressioni>>, quest'ultimo è esteso a tutti i lavoratori che nel 2011 erano in forze, e la sig.ra XX era pacificamente tra questi"*. A tal riguardo, numerosi fattori confermano l'applicabilità del CCNL del 13 marzo 2013 all'appellata, così come avallato anche dagli Uffici del M.I.U.R. Inoltre, non rileva che la sig.ra XX non abbia ricevuto gli aumenti stipendiali e che la maggiore relativa contribuzione non sia stata corrisposta, atteso che il versamento dei contributi è onere che spetta al datore di lavoro che non ha provveduto al corretto riconoscimento degli istituti contrattuali. Tuttavia, detto argomento difensivo, che appare comunque tardivo, in quanto non sollevato in primo grado, non è stato valutato dal primo

giudice. Perciò, *“la Corte ha correttamente deciso sia in merito all’applicabilità delle progressioni sbloccate alla sig.ra XX, con conseguente diritto alla relativa regolarizzazione contributiva prima non intervenuta, sia in ordine all’aggiornamento dell’assegno di pensione”*, mentre la giurisprudenza citata da controparte non pare conferente. Quanto all’eccezione di prescrizione, ne rileva l’infondatezza, poiché agli atti è presente domanda di riliquidazione della pensione, del 16/04/2016 indirizzata all’INPS.

V. Alla pubblica udienza odierna, non costituita l’Amministrazione scolastica, i procuratori delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] *In limine litis*, il Collegio, verificata la ritualità delle notifiche dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza, pervenuti via p.e.c. nelle date del 23 dicembre 2021 e del 17 novembre 2023 presso l’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), dichiara la contumacia di quest’ultimo, a mente degli artt. 182, commi 3 e 5, e 93, co. 5 c.g.c.

[2] L’appellata contesta l’ammissibilità del gravame perché formulato in violazione dell’art. 190, co. 2 lett. a) c.g.c., per non avere indicato *“gli specifici capi della pronuncia oggetto della sua contestazione”*, venendo in esso *“richiamati anche passaggi della sentenza (...) relativi al rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS, ma non sono comprensibili i motivi di tale menzione, né pare che l’appellante impugni espressamente il capo della sentenza che riconosce la giurisdizione della Corte dei conti quanto alle domande della pensionata (...)”*.

[2.1] La censura, del tutto speciosa, è destituita di fondamento. Il testo dell'art. 190 prevede che: *“L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda (...) con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*. La Corte regolatrice, quanto all'esatta interpretazione del contenuto minimo del gravame, con arresto nomofilattico ha statuito che *“Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (...), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”*. Resta tuttavia escluso, *“in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, (...), che l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”* (Cass. S.U. n. 27199/2017). Di talché, nell'impugnativa è sempre da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, e la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute dipenderà, quale diretta conseguenza, dal tenore della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. La valutazione della specificità della critica va infatti ineluttabilmente correlata alla peculiarità degli argomenti indicati dal primo giudice, non essendo possibile la contestazione sulla base di censure specifiche, di una conclusione che non indichi le altrettanto precise basi sulla quale si fonda (Cass. 7786/2010). Vi è quindi che l'appello è

inammissibile se non risultano espressamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, non diversamente dall'inammissibilità derivante dalla mera riproposizione delle argomentazioni espresse in primo grado. A tal ultimo riguardo il dibattito giurisprudenziale involge non tanto la specificità intrinseca, essendo più che pacifica l'inammissibilità degli appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto, ma la specificità estrinseca, vertente sulla correlazione fra i motivi (dell'impugnativa) e le ragioni (capi) di fatto e di diritto su cui si basa la sentenza. Per tale via, la ripresa dei motivi del ricorso introduttivo di primo grado non si pone in contrasto di per sé stessa con il modello normativo dell'appello, e ciò perché il requisito della specificità, oltre che da correlare alle ragioni giuridiche della sentenza impugnata, è sempre da vagliare nella sua attitudine a determinare una critica adeguata e specifica della decisione gravata al fine di consentire al giudice di percepire con certezza, come occorre in ipotesi, il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni di prime cure (Cass. n. 23412/2016). Sicché, non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile il motivo d'appello (come in specie) che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante allegghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass.7675/2019). Ricostruita così la forma giuridica dell'appello, la censura formulata si rivela priva

di pregio, per constare il gravame dell'INPS sia di una parte censoria, diretta a individuare i punti impugnati della sentenza, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione. Invero, la sentenza 294/2021, di accoglimento della domanda della pensionata, ha previamente statuito sulla giurisdizione trattenendola, in quanto la pretesa è rivolta al *"riconoscimento dei benefici economici a valere sul trattamento pensionistico (...)".* Conseguentemente, dopo aver tratteggiato il quadro normativo primario, con riguardo all'art. 9, co. 23 del d.l. 78/2009, e quello negoziale, appuntato sul CCNL sottoscritto il 13 marzo 2013, è pervenuta al convincimento che le utilità per l'anno 2011, (ritenute) di rilievo per l'ipotesi a giudizio, *"sono state recuperate da quest'ultimo Contratto collettivo".* Perciò, ha disatteso *"l'eccezione di merito, sollevata dall'INPS, avente ad oggetto l'irrelevanza della contrattazione collettiva rispetto al blocco stipendiale disposto con legge, poiché (...) è lo stesso decreto legge n. 78/2010 che, prevedendo una specifica disciplina applicabile esclusivamente al personale del Comparto scuola, ha fatto salva la possibilità di recuperare le utilità di carriera ed economiche maturate nel triennio 2010-2012 a condizione che fossero reperite le risorse necessarie: il che è avvenuto con la (...) contrattazione collettiva che ha dato attuazione al superamento del blocco, come consentito dalla legge".* Di talché, il primo giudice, servendosi di presunzioni semplici, ha affermato che la ricorrente, cessata dal servizio il 31 agosto 2012, si trovava effettivamente inquadrata prima del d.l. 78/2010 nella fascia 28, in scadenza nel 2011, e che *"alla data del 1° gennaio 2012, mentre era ancora in servizio, ha maturato lo stipendio corrispondente alla fascia 35",* inquadramento di cui bisogna *"tener conto ai fini del calcolo del trattamento pensionistico".* Perciò, la gravata decisione ha

riconosciuto il diritto alle differenze per maggiori ratei, con accessori, dall'originaria decorrenza del trattamento essendo stata, la prescrizione, interrotta dalla domanda amministrativa del 16 aprile 2016. A fronte di dette argomentazioni, l'Ente previdenziale lamenta *"1) Violazione dell'art. 9, co. 23, del d.l. 78/2010 (...), nonché violazione del principio di corrispondenza tra versamento contributivo e accredito della contribuzione a fini pensionistici"*. Deduce che *"la sig.ra XX non ha ricevuto il pagamento delle differenze stipendiali, derivanti dalla richiesta applicazione della classe stipendiale superiore"*, sulle quali, perciò, *"non è stata versata contribuzione (...) e, di conseguenza, non può essere erogata pensione in ragione di quella, in realtà assente, contribuzione"*; soggiunge poi che *"anche se fosse vero quanto ritenuto dal primo giudice, in ordine al recupero della classe stipendiale a opera del citato contratto collettivo (del 13 marzo 2013), tuttavia, resta il fatto che la norma nulla prevede ai fini pensionistici. Ne consegue che, in assenza di una espressa previsione, derogatoria del comma 23 in punto di operatività sul profilo pensionistico delle classi stipendiali superiori, non ottenute durante il periodo del blocco, non si può ritenere che sussista il diritto alla richiesta riliquidazione, come del resto è stato già deciso da codeste sezioni d'appello"*. Inoltre, qualora *"si accogliesse la tesi di controparte e, quindi, che il congelamento dello stipendio non operasse al momento del calcolo della pensione, il risparmio di spesa così disposto sarebbe soltanto rinviato in tal modo contrastando con lo scopo che il legislatore si era prefissato; e tanto senza che vi sia idonea copertura di spesa, in spregio delle previsioni dell'art. 81 Cost."*. L'INPS ha posto, perciò, in rilievo che la docente non ha mai *"ricevuto il pagamento delle differenze stipendiali (...) sulle quali, all'evidenza, non è stata versata contribuzione"*, e ha affermato, senza porre la questione in termini di espressa censura, che ove la prima decisione avesse tenuto in debito conto questo, avrebbe dovuto

dedurne l'estraneità della ricostruzione della carriera alla propria giurisdizione. Da ultimo, l'Istituto si duole della disattesa "2. eccezione di prescrizione" capo di cui, in subordine, chiede la riforma. Sicché, nel gravame risultano concretamente riportate le ragioni in fatto e in diritto sulle quali lo stesso si fonda; sono indicati i due capi della decisione che si sono intesi impugnare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione compiuta dal primo giudice, così come sono ben chiare le circostanze da cui deriverebbero la violazione di legge e la sua rilevanza ai fini della sentenza impugnata. In altri termini, l'INPS non ha formulato una critica generica all'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, a guisa di nota dottrinale a sentenza, avendo proposto puntuali censure alle due statuizioni della pronuncia gravata, anche al fine di consentire all'appellata di proporre altrettanto puntualmente le proprie difese (conformi sentt. 161 e 164/2021 di questa Sezione). Ne consegue l'ammissibilità dell'appello.

[2] Nel merito, l'appello coglie nel segno ed è, quindi, da accogliere. Tradizionalmente, la retribuzione percepita dal lavoratore costituisce, insieme alla durata del servizio prestato, l'elemento fondante nella determinazione del trattamento di quiescenza. La formula mista, retributiva-contributiva, applicata alla pensione della docente XX, cessata dal servizio il 31 agosto 2012 per limiti di età, deriva, infatti, dal ruolo centrale rivestito dalla retribuzione (ma anche dal montante contributivo riferito al periodo 1° gennaio - 31 agosto 2012), *lato sensu*, percepita in servizio, in special modo dallo stipendio, dagli assegni e indennità riscossi nella loro ontologica effettualità prima del collocamento a riposo. L'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che istituisce il principio di tassatività legale delle componenti della base

pensionabile, prevede, al co. 1, che possono concorrere a formare la base contributiva soltanto gli assegni e le indennità ivi specificamente indicati, nonché quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale, integralmente percepiti; al co. 2 dispone poi che *“Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”*. Perciò, la disposizione di chiusura rimette alla legge sia la previsione della pensionabilità di qualsivoglia ulteriore diverso assegno o indennità, sia il suo incremento nella misura del 18 per cento. Il parametro costituito dall'ultimo stipendio, posto dall'art. 43, è stato gradualmente superato mediante l'introduzione, con l'art. 7 del d. lgs 503/1992, del criterio della retribuzione media pensionabile, che include nella base di calcolo della pensione la media delle retribuzioni riscosse dal dipendente nel corso della vita lavorativa. Difatti, il d.lgs. 503/1992, recante norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, ha previsto all'art. 13 il nuovo sistema di calcolo della pensione il cui importo, a far tempo dal 1° gennaio 1993, deve essere determinato dalla somma della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, c.d. quota 'A', da calcolare secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta, quindi in base all'ultimo stipendio (ex art. 13, co. 1. lett. a), e della quota di pensione, c.d. 'B', corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 (art. 13, co. 1, lett. b) da calcolare secondo le disposizioni introdotte dal decreto legislativo stesso, ossia con riferimento alla media delle retribuzioni. In ipotesi, il numero delle annualità da

considerare nella media coincide con il detto lasso temporale, se l'anzianità posseduta al 31 dicembre 1992 è inferiore ad anni 15; diversamente, entrano nella media soltanto le ultime dieci annualità (art. 7, del d.lgs. n. 503/1992).

Pur in questo innovativo contesto normativo, la c.d. quota 'A' di pensione è rimasta disciplinata dall'art. 43 del d.P.R. 1092/1973, mentre la suddivisione in quote resta in vigore anche dopo l'introduzione del metodo di calcolo contributivo e la sua estensione ai lavoratori che, al 31 dicembre 1995, erano in possesso di un'anzianità superiore ai 18 anni (art. 24, co. 2 del d.l. n. 201/2011). In tal caso, la quota B è riferita alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 2011. Da ultimo, la l. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, allo scopo di armonizzare i diversi ordinamenti pensionistici, ha introdotto una nozione di pensionabilità analoga a quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. Secondo tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 1996 tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, sia che attengano al c.d. trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e, correlativamente, per effetto della riforma introdotta, quella pensionabile. In conclusione, per gli assunti anteriormente al 1° gennaio 1996, come in specie, la nuova base pensionabile, come ampliata dall'art. 2, co. 9, può essere considerata solo ai fini del calcolo della suddetta quota 'B'. Invece, per la quota 'A' opera il principio di effettività e di tassatività stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti non percepiti e quelli percepiti ma di natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non ne preveda espressamente la pensionabilità. Sicché, la base pensionabile utile, ai fini della determinazione del trattamento

previdenziale dell'appellata, è costituita dall'ultimo stipendio e dagli emolumenti tassativamente indicati dalla legge, effettivamente percepiti al momento del suo collocamento a riposo, così da garantire all'ente che eroga la pensione la provvista contributiva necessaria per finanziarla. Dappoi, la pensione della prof.ssa XX è interessata, in quanto soggetta anche al regime contributivo, ossia al regime del pro-rata o regime duale, a una terza quota, quella 'C' che identifica quella parte del trattamento relativo alle anzianità maturate dal lavoratore dopo il 31 dicembre 1995 o, come nell'ipotesi di causa, dopo il 31 dicembre 2011, a seconda che questi possedesse, rispettivamente, meno o più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 nel sistema pubblico obbligatorio. Nel caso, l'appellata ha una parte esigua della pensione determinata con il sistema contributivo, pari al 33% della retribuzione imponibile annua percepita (comprensiva della 13^a mensilità), che si rivaluta annualmente sulla base dell'evoluzione della media quinquennale del Pil (il c.d. tasso di capitalizzazione). Perciò l'ultima retribuzione effettivamente percepita è fondamentale sia per la liquidazione delle quote 'A' e 'B', sia, per la necessaria integrità del montante contributivo, della quota 'C'. Ditalché, eventuali atti della contrattazione collettiva, ove autorizzati dalla legge primaria a neutralizzare il congelamento di scatti e gradoni introdotto dal d.l. 78/2010 per gli anni 2010, 2011 e 2012 (e poi esteso al 2013), in termini di regola generale, devono tradursi, per la loro valorizzazione in pensione, in valori retributivi effettivamente percepiti dall'interessata al momento della cessazione dal servizio, altrimenti potrebbero porsi in contrasto con l'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 e violare il principio corrispettivo della provvista contributiva e quello della necessaria copertura finanziaria sancito dall'art. 81 della

Carta fondamentale. In sostanza, la determinazione della base pensionabile, che si interseca con la disciplina delle singole componenti della retribuzione, non appartiene né all'amministrazione né al giudice, ma alla legge e alla contrattazione collettiva. Vi è poi che un siffatto meccanismo, che mira a valorizzare la rilevanza delle norme vigenti nelle diverse epoche di versamento dei contributi, si concilia proprio con il contenuto dispositivo dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, dal quale è dato evincere, altresì, che la liquidazione del trattamento deve fare riferimento alle norme vigenti al tempo di maturazione del diritto, giacché *"le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa"* (Corte cost. sett. 290/2010, 434/2002), di perfezionamento della fattispecie costitutiva. In breve, il diritto a pensione sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi, contributivi e di anzianità previsti dalla legge vigente alla data della liquidazione medesima (Corte cost. 169/1986, 446/2002, Cass. 4194/2003, 21244/2014, Corte conti Sez. I d'app. 45/2022, Sez. III d'app. 237/2022). In detta ottica, lo stesso fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa (Corte cost. nn. 92/2021, 104/2018, 53/2017, 254/2014). Ciò premesso, il trattamento pensionistico di vecchiaia della sig.ra XX, liquidato dall'INPS (nella qualità di ordinatore primario e secondario della spesa già dal 1° settembre 2000) nel 2012 fa riferimento all'ultima retribuzione percepita alla cessazione del 31 agosto 2012, corrispondente alla fascia economica dei 28 anni, come previsto dall'art. 43 del T.U. 1092/1973, perciò correttamente parametrato alla retribuzione effettivamente percepita dalla lavoratrice, non a quella virtualmente spettante, alla stregua della fascia retributiva superiore, preclusa dal d.l. 78/2010.

Invero, al fine di far fronte alla grave crisi finanziaria dell'epoca e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, il legislatore con il d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, all'art. 9, co. 21, avente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica (Corte cost. 181/2014), ha disposto per il personale cosiddetto non contrattualizzato, di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001, il blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivi, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera, comunque denominate. Sicché, per detto personale le progressioni di carriera, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011-2013, avrebbero avuto effetti, relativamente a detto arco temporale, ai fini esclusivamente giuridici. Anche per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera e i passaggi tra le varie aree funzionali eventualmente previsti negli anni 2011-2013 avrebbero avuto effetto ai fini esclusivamente giuridici (Corte cost. 303/2012, 304/2013, 310/2013, 154/2014). L'art. 9, co. 23 prevede anche per il *"personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della Scuola, [che] gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, co. 14"*. La disposizione è stata estesa all'anno 2013 dall'art. 1, co. 1 lett. b) del d.P.R. n. 122/ /2013. In via di principio generale le suindicate norme mirano a un risparmio di spese che opera con riguardo a tutti i lavoratori del pubblico impiego in una dimensione solidaristica, sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono e per un periodo di tempo limitato rapportato, comunque, a più anni, in considerazione della programmazione

pluriennale delle politiche di bilancio. I limiti di incremento economico stabiliti dal co. 23, prima parte, dell'art. 9 del d.l. 78/2010, afferenti al personale del Comparto scuola, sono stati ritenuti conformi alla Carta fondamentale (Corte cost. n. 219/2014). Tuttavia, per detto personale è stata prevista una deroga dall'ultimo periodo del co. 23, che fa *"salvo quanto previsto dall'art.8, co. 14"*, chiaramente a invarianza della riduzione della spesa e quindi entro i vincoli di finanza pubblica imposti da detta disposizione. L'art. 8, co. 14 del d.l. 78/2010, *"fermo quanto previsto dall'art.9"*, ha previsto la possibilità, al fine di sbloccare le progressioni del periodo, di destinare al settore scolastico ulteriori risorse da individuare in esito a specifica sessione negoziale, *"senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica"*. Di talché, contrariamente a quanto opinato dall'INPS, è lo stesso comma 23 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, a prevedere, con l'espresso rinvio all'art. 8 co. 14, una specifica sessione negoziale derogatoria, avente la forma del C.C.N.L., da sottoporre anche al visto della Corte dei conti ai fini della sua compatibilità economica, strumento attraverso il quale ordinariamente sono concordati dalle parti sociali gli aumenti stipendiali-retributivi del personale contrattualizzato (come quello della Scuola). Si tratta, perciò, di una specifica e peculiare *"clausola di salvezza"*, che rende possibile recuperare le posizioni stipendiali e gli incrementi economici maturati negli anni 2010, 2011 e 2012 con risorse derivanti da economie di spesa e dai risparmi effettivamente realizzati con l'attuazione delle nuove misure organizzative previste dalla riforma dell'ordinamento scolastico. Per il triennio in oggetto si è pervenuti al reperimento delle risorse economiche, nel limite previsto dal d.l. 78/2010, per l'attribuzione del c.d. scatto di anzianità al personale

docente e ATA e per il recupero, così, delle relative utilità ai fini della remunerazione delle posizioni di carriera. A tal riguardo, le utilità sono state recuperate, per l'anno 2010, con il Decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, per il 2011, mediante il C.C.N.L. sottoscritto il 13 marzo 2013, e per il 2012, con il CCNL del 7 agosto 2014. Perciò, è pienamente rispettato il principio che è la legge, che di volta in volta individua le risorse destinate a finanziare i rinnovi contrattuali e le progressioni di carriera, che demanda alla Contrattazione collettiva di trovare le risorse all'interno del sistema scolastico per sterilizzare, per il solo personale di detto Comparto, gli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici incidenti poi nell'entità della retribuzione pensionabile, incrementi la cui valorizzazione non è preclusa dall'eventuale mancanza della provvista contributiva. Infatti, per le somme effettivamente percepite o riconosciute come dovute a titolo stipendiale sussiste l'obbligo per le amministrazioni datrici di lavoro della relativa contribuzione assoggettata, dalla legge n. 335/1995, alla prescrizione quinquennale, decorsa la quale la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall'Istituto previdenziale neanche spontaneamente. Tale regola si applica in linea generale non solo ai lavoratori dipendenti del settore privato ma anche ai lavoratori del pubblico impiego, come quelli del Comparto scuola, assicurati presso il regime esclusivo dell'A.G.O. Nonostante tale regola generale di equiparazione, ancora oggi è applicabile l'art. 31 della legge n. 610, del 24 maggio 1952, che prevede una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute per gli iscritti alla CTPS, per le quali le Amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data successiva a quella in cui

ricorreva l'obbligatorietà dell'iscrizione alle stesse. Perciò, l'Amministrazione, nel corrispondere somme a titolo retributivo, è sempre tenuta al versamento della contribuzione previdenziale e in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento, il datore di lavoro resta tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della l. 1338/1962 (cioè, tramite il meccanismo della riserva matematica). In sostanza, i contributi non versati, nel caso in cui sia stata effettivamente riconosciuta la maggiore retribuzione conseguente all'attribuzione della fascia stipendiale superiore o la stessa venga riconosciuta come spettante ai fini della sua valorizzazione nella retribuzione pensionabile, restano comunque validi ai fini della pensione e l'INPS li potrà recuperare dall'amministrazione pubblica, anche in via coattiva senza che il lavoratore debba fare alcunché. Sicché, per gli appartenenti al Comparto scuola l'art. 9, co. 23 del d.l. 78/2010, ha previsto, nella vigenza delle misure di razionalizzazione della spesa per il settore del pubblico impiego, la sterilizzazione degli anni 2010-2012 ai fini della progressione di carriera, senza tuttavia nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Come detto, con riguardo al 2010, le utilità sono state recuperate con il Decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, ricorrendo a risparmi per 320 milioni di euro. L'art. 4 di detto decreto, nel confermare la disponibilità dei risparmi per il 2010, ha precisato che *“le risorse (...) relative agli esercizi finanziari successivi al 2010, sono prioritariamente dedicate alle medesime finalità di cui all'art. 2 (scatti), entro il limite di quanto effettivamente reso disponibile”*. Per l'anno 2011, in adempimento del disposto dell'art. 8, co. 14 del

d.l. 78/2010, è stata demandata alla speciale sessione negoziale, introdotta dall'art. 4, co. 83 della legge di stabilità per l'anno 2012, l'individuazione delle risorse da destinare al recupero di detta utilità ai fini della maturazione delle fasce stipendiali. L'ipotesi di accordo del 12 dicembre 2012 è composta di tre articoli: l'art. 1 definisce, al co. 1, che la finalità del contratto è quella di consentire il recupero dell'utilità 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011 e *“si applica al personale appartenente al Comparto”*, perciò verosimilmente nell'attualità del servizio alla data di sottoscrizione dello stesso, come deducibile dal participio presente del verbo appartenere, che parrebbe non fare riferimento a coloro che alla data della sottoscrizione del CCNL erano già cessati dal servizio. Il comma 2, dell'art. 1, dispone che *“Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”*; il co. 3 è finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, con la *“conseguente attribuzione al personale”*: anche qui parrebbe riferirsi ai lavoratori in servizio quantomeno alla data di formalizzazione dell'atto, atteso che è il lavoratore (non il pensionato) che sia iscritto a un'associazione sindacale a dare mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo (Cass. 29906/2021). L'art. 2 individua poi le risorse economiche da utilizzare per le suddette finalità. Con riguardo alla compatibilità finanziaria (copertura del relativo onere) la Corte dei conti, con Deliberazione n. 2/SSRRCO/CCN/13 dell'8 marzo - 4 aprile 2013, ha certificato che *“le risorse indicate nell'atto di indirizzo e definite nell'ipotesi contrattuale all'esame (93 mln per il 2011 e 381 mln per gli esercizi successivi) appaiono adeguate a sostenere nel medio-lungo periodo l'onere*

derivante dalla riattivazione dell'annualità 2011". La Corte, tuttavia, ha stigmatizzato (con una raccomandazione) la "(...) perdurante tendenza a utilizzare i risparmi provenienti da manovre di razionalizzazione e semplificazione nonché le risorse destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola per incrementare componenti fisse della retribuzione. Ciò in assoluta controtendenza rispetto alla sempre più avvertita esigenza di correlare gli incrementi della retribuzione accessoria a reali, verificabili aumenti della produttività del lavoro e impegno del personale, come pure al miglioramento del servizio reso alla collettività". Nell'ipotesi a giudizio non è perciò questione di "irrilevanza delle disposizioni contrattuali rispetto al blocco stipendiale disposto per legge", perché è la legge medesima che, nel disporre il congelamento triennale delle retribuzioni del personale della Scuola, autorizza il C.C.N.L. a superare tale blocco, recuperando le classi stipendiali con risorse previste sempre dalla legge (anche se *ab origine* per altri fini). A tale stregua, alcun contrasto potrebbe profilarsi con la giurisprudenza intervenuta per altre categorie di pubblici dipendenti, per i quali non è previsto il recupero della classe stipendiale superiore non ottenuta durante il periodo del blocco, non recuperabile e, quindi, non valorizzabile in pensione in quanto "il differenziale tra la retribuzione percepita (poiché spettante in ragione del criterio limitativo suddetto) e quella che altrimenti sarebbe stata percepita dal pubblico dipendente, ove tale criterio non fosse stato applicabile, rappresenta una quota di retribuzione virtuale non rilevante ai fini pensionistici, perché non spettante né percepita". In tali casi, infatti, diversamente dal Comparto scuola "manca una disposizione che deroghi a tale effetto della limitazione legale della retribuzione spettante (nel periodo in questione) a differenza di quanto è invece previsto – come eccezione alla regola – dallo stesso censurato art. 9 del d.l. 78/2010, sia al co. 1

(secondo cui la riduzione percentuale delle retribuzioni superiori a una determinata soglia <<non opera ai fini previdenziali>>), sia al co. 22, quanto alle soppressioni di acconti e conguagli per il personale magistratuale, che parimenti <<non opera ai fini previdenziali>>”, disposizione, tra l’altro, ritenuta costituzionalmente illegittima perché “eccede i limiti di raffreddamento delle dinamiche retributive” (Corte cost. 223/2012 e 200/2018). Anche il co. 23, come accennato, prevede una deroga, per il personale appartenente al Comparto scuola, alla regola generale del blocco delle progressioni di carriera comunque denominate, che rimette alla contrattazione collettiva l’individuazione delle risorse con cui far fronte agli incrementi economici, in specie, per il 2011. In questi casi, trattandosi di somme ontologicamente retributive incidenti sul trattamento stipendiale, la loro percezione, effettiva o comunque dovuta, produce sempre riflessi a rilievo previdenziale senza che l’art. 9 co. 23 del d.l. 78/2010 debba prevederli espressamente. Sicché, la retribuzione percepita o comunque riconosciuta come dovuta, non calcolata con il criterio limitativo dell’art. 9, co. 23 prima parte, è quella a base di calcolo della contribuzione previdenziale ed è rilevante ai fini del computo della retribuzione pensionabile sia nel generalizzato sistema contributivo, sia in quello residuale ancora retributivo, sia in quello misto. In questi termini vengono in rilievo i rapporti tra la legge e i contratti espressione dell’autonomia collettiva, atteso che il rapporto di lavoro pubblico privatizzato, al quale appartengono i lavoratori della Scuola, è disciplinato in sede di contrattazione collettiva (Corte cost. 36/2013, 290/2012): in particolare in tale sede è disciplinato il trattamento economico (art. 45, co. 1 del d.lgs. 165/2001), con assetto che rinviene la sua legittimazione nell’art. 39 della Cost. e, quindi, nei principi della libertà sindacale e dell’autonomia

collettiva e che non esclude la possibilità di intervento del legislatore. Difatti, la circostanza che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest'ultima si debba svolgere entro i limiti generali di compatibilità finanziaria fissati dal legislatore, giacché, di fatto, è sempre la legge che di volta in volta individua le risorse per finanziare i rinnovi contrattuali del pubblico impiego (Corte cost. n. 215/2012) e le maggiori retribuzioni frutto della progressione di carriera. Perciò, l'art. 9 co. 23 del d.l. 78/2010, fissando esclusivamente un limite agli incrementi economici, in relazione alla maturazione delle posizioni stipendiali fruibili attraverso i contratti collettivi, definisce il confine entro il quale può svolgersi l'attività negoziale delle parti (Corte cost. 219/2014 intervenuta con incidente di costituzionalità afferente a giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Roma prima della sottoscrizione del CCNL del 13 marzo 2013 di recupero dell'utilità 2011). In specie, la sig.ra XX, collocata a riposo il 1° settembre 2012, quindi prima della sottoscrizione, in data 13 marzo 2013, del CCNL del Comparto Scuola, con nota del 16 aprile 2016 ha chiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato di Monza e all'Ufficio scolastico regionale di Milano l'applicazione dello stesso e, quindi, l'attribuzione della fascia stipendiale di anni 35 nonché il pagamento degli arretrati di stipendio dal 1° gennaio al 31 agosto 2012; la docente non ha tuttavia percepito né la fascia stipendiale di anni 35 né la maggiore retribuzione. Conseguentemente, il trattamento di vecchiaia è stato parametrato all'ultima fascia retributiva (la 28) effettivamente percepita, e non a quella superiore di inquadramento. Ove dette somme fossero state percepite dalla sig.ra XX, le stesse, in quanto aventi carattere stipendiale, sarebbero andate a comporre la retribuzione pensionabile, non risultando

preclusiva, per le ragioni *infra*, l'eventuale mancanza della relativa provvista contributiva. Come chiarito, il C.C.N.L. sottoscritto il 13 marzo 2013 ha rinvenuto le somme relative all'utilità del 2011 nelle economie di spesa interne al sistema scolastico, certificate positivamente dalla Corte dei conti, senza così frustrare gli scopi di bilancio perseguiti dal legislatore. Perciò, al personale del Comparto scuola, in servizio alla data di entrata in vigore (13 marzo 2013) del CCNL spetta la fascia stipendiale superiore ove maturata nel periodo di congelamento delle retribuzioni previsto dall'art. 9, co. 23 prima parte, sussistendo, altresì, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico intervenuto successivamente a tale data. Non ostano a tali conclusioni le due sentenze richiamate dall'INPS, giacché la n. 160/2019, della Sezione seconda d'appello non tratta del co. 23 dell'art. 9, dedicato al personale del Comparto scuola, mentre la n. 376/2021, della Sezione prima centrale (solo a pag. 5) richiama il comma 23 che, tuttavia, non è valorizzato per il secondo periodo prevedente la deroga alla regola generale del congelamento delle progressioni di carriera. Ora, ferme tali premesse, occorre verificare se al personale del Comparto scuola che non ha ottenuto durante il periodo del blocco la classe/fascia stipendiale superiore e che sia stato collocato a riposo, come l'appellata, prima della sottoscrizione e, quindi, dell'entrata in vigore, in data 13 marzo 2013, del CCNL spetti il diritto al computo nella retribuzione pensionabile degli incrementi retributivi conseguenti alla fascia stipendiale superiore (per anni 35) e la riliquidazione del trattamento, in specie, di vecchiaia. Orbene, come già chiarito, il CCNL sottoscritto il 13 marzo 2013, prevede il proprio campo di applicazione all'art. 1, co.1, che così dispone: "*si applica al personale appartenente al Comparto scuola*", in tal modo facendo distinzione fra

dipendenti in servizio alla data di conclusione del nuovo contratto collettivo, perciò appartenenti, e quelli non in servizio a tale data, locuzione che non attribuisce, perciò, in maniera espressa efficacia retroattiva al CCNL. A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che *“Il lavoratore, che sia iscritto a una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione tra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione”* (Cass. 29906/2021, 3811/1982, 5281/1978). Nessuna norma prevede l’applicabilità espressa degli effetti del CCNL anche al personale del Comparto scuola cessato dal servizio anteriormente alla data della sua conclusione, mentre l’interpretazione del complesso normativo di riferimento consente, al contrario, di affermare, anche per la limitatezza delle risorse utili per derogare al congelamento generalizzato delle pubbliche retribuzioni, che l’odierna appellata non abbia diritto alle progressioni economiche sbloccate e conseguentemente alla riliquidazione della pensione. Tali conclusioni non pare vengano smentite dalla nota del MIUR n. 1211 del 22 maggio 2013, che si limita a comunicare che *“sono disponibili, nell’area SIDI <<Gestione giuridica>>, le funzioni aggiornate per la produzione dei decreti di riconoscimento dei servizi e di definizione della progressione di carriera, in applicazione del CCNL sottoscritto il 13 marzo 2013. In particolare, per effetto di quanto previsto dal decreto interministeriale n. 3, del 14 gennaio 2011 e dall’art. 1, co. 3 del CCNL 13 marzo 2013, l’anzianità maturata nel corso dell’anno 2011 deve essere recuperata ai fini della maturazione delle posizioni*

stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; solo la nota dell'Ufficio scolastico territoriale di Venezia (prodotta dall'appellata), n. 11854, del 13 novembre 2013, riferisce che *"al fine di rideterminare il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale docente e ATA cessato negli anni 2011 e 2012 che matura un passaggio di posizione stipendiale entro il 1° gennaio 2012, si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente all'applicazione delle nuove procedure disponibili nell'area SIDI (...)".* Tuttavia, da quest'ultimo documento non si ricavano argomentazioni persuasive che espressamente revochino in dubbio che le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, abbiano previsto, in occasione della sottoscrizione del CCNL in data 13 marzo 2013, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data della sottoscrizione e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data, ancorché in servizio nel precedente periodo. La decisione richiamata dall'appellata non pare superi le argomentazioni sin qui esposte. Infatti, la sent. n. 240/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia riguarda una docente cessata dal servizio il 31 agosto 2014 che ha chiesto all'Amministrazione scolastica e all'INPS il riconoscimento della fascia stipendiale di anni 35, attribuibile dal 1° gennaio 2013, in ragione dell'intervenuto CCNL sottoscritto il 7 agosto 2014, che ha consentito di recuperare l'utilità dell'anno 2012. Il MIUR, a seguito della presentazione del ricorso, ha provveduto a riconoscere e ad attribuire la fascia stipendiale 35, l'INPS ha disposto la riliquidazione della pensione con i nuovi valori e la sentenza ha dichiarato cessata la materia del contendere. Di tutta evidenza però la diversità dall'odierna fattispecie, poiché in quella la docente ha potuto fruire degli effetti dello sblocco

delle retribuzioni, con fasce e scatti, perché cessata dal servizio il 31 agosto 2014, quindi successivamente alla sottoscrizione del contratto in data 7 agosto 2014. Perciò la preclusione alla pretesa discende dalla circostanza che il CCNL del 13 agosto 2013 non pare sia applicabile al personale della scuola collocato a riposo prima della sua entrata in vigore, mentre la fascia stipendiale di anni 35 dalla documentazione allegata (cfr. determine INPS n. 103201200061683 e n. MI1032022000160) non emerge venga maturata dalla docente al 31 dicembre 2011, data in cui risultano accreditati anni 34 e mesi 10, bensì al 28 febbraio 2012, anno la cui utilità è stata recuperata con il CCNL sottoscritto il 7 agosto 2014. Perciò, correttamente la pensione della sig.ra XX, liquidata in applicazione dell'art. 43 del d.P.R. 1092/1973, è parametrata all'ultimo stipendio effettivamente percepito. Conclusivamente, l'appello è da accogliere con riguardo al primo motivo e la sent. n. 294/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia da riformare, anche in punto di spese da dichiarare integralmente compensate, nel senso che la sig.ra XX non ha diritto alla *“rideterminazione del trattamento pensionistico di vecchiaia previo riconoscimento della fascia stipendiale di anni 35 attribuibile dal 1° gennaio 2012”* Dichiaro assorbito il secondo motivo. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Per quelle di lite del grado, la novità della questione trattata depone per la loro integrale compensazione, a mente dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, previa declaratoria della contumacia del M.I.U.R., ora Ministero dell'Istruzione e del Merito, e rigetto, in rito, dell'eccezione di inammissibilità del

	gravame, nel merito, definendo il giudizio, accoglie l'appello iscritto al n.	
	59.592/R.G. e, per l'effetto, in riforma della sentenza 294/2021 della Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Lombardia, anche in punto di spese da con-	
	siderarsi compensate, dichiara che la sig.ra XX non ha diritto alla	
	"rideterminazione del trattamento pensionistico di vecchiaia previo riconoscimento	
	della fascia stipendiale di anni 35". Assorbito il secondo motivo. Nulla per le	
	spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 14 febbraio e del 21 marzo	
	2024.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	(Dott. Giovanni Comite)	(Dott.ssa Giuseppina Maio)
	"F.to digitalmente"	"F.to digitalmente"
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,	
	e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-	
	ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di	
	detto art. 52, nei riguardi della parte privata.	
		Il Presidente
		(Dott.ssa Giuseppina Maio)
		"F.to digitalmente"
	Depositata in Segreteria il 25/03/2024	
	Il Dirigente	
	"F.to digitalmente"	
	Pag. 30 a 31	

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, lì 25/03/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"